



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1493/2016
depositato il 25/07/2016

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 10680201600000104000
TRIB.ERARIALI 2003

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 10680201600000104000
IVA-ALTRO 2006

contro:
AG. RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
[REDACTED]

diffeso da:
MONTANARO STEFANIA
CORSO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

REG.GENERALE

N° 1493/2016

UDIENZA DEL

11/05/2017 ore 11:00

N°


1651

PRONUNCIATA IL:
11 MAG. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 AGO. 2017

Il Segretario
Il Segretario di Sezione
Angelo FAGANO



Il Sig. [redacted] rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Stefania Montanaro, ha presentato ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 10680201600000104000 notificato in data 29/01/2016, le prodromiche cartelle mai notificate, nonché il ruolo e la pretesa a detto atto sottesa. In particolare il preavviso di fermo era relativo al mancato pagamento delle cartelle di pagamento n. 10620060022598778000, asseritamente notificata il 25/01/2007, per un totale di € 1.156,40 e n. 10620070000177168000, asseritamente notificata il 15/03/2007, per un totale di € 842,37.

Il ricorrente eccepisce:

- 1) difetto di motivazione del preavviso di fermo per violazione degli artt. 7 della L.212/2000 e 3 della L. 241/90;
- 2) illegittimità per inversione dell'onere della prova in quanto la stessa incombe sull'amministrazione finanziaria e non sul contribuente;
- 3) mancata indicazione del termine e della autorità dinanzi alla quale impugnare;
- 4) mancanza della sottoscrizione del responsabile del procedimento;
- 5) violazione dell'art. 50 c. 2 del DPR 602/73 non essendo stato notificato l'avviso contenente l'intimazione ad adempiere in presenza di una cartella notificata da oltre un anno.

Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.

In data 28/03/2017 Equitalia Servizi di Riscossione Spa si è costituita in giudizio controdeducendo su ciascuna eccezione e chiedendo preliminarmente che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso, non essendo il primo atto ricevuto dal contribuente attesa la regolare notifica delle cartelle di pagamento ad esso sottostanti. A tal proposito ha allegato le relate di notifica delle cartelle di pagamento.

In data 30/03/2017 il ricorrente ha presentato memorie illustrative insistendo per l'accoglimento del ricorso ed eccependo la tardività della produzione documentale e la conseguente inutilizzabilità ai fini della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, verificata la documentazione in atti e considerata la tardività della produzione documentale da parte dell'agente della riscossione, che pertanto non può essere utilizzata in sede di giudizio, riscontra l'effettiva carenza di prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo amministrativo. In assenza della dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartelle, il preavviso di fermo amministrativo deve essere considerato illegittimo. La Commissione pertanto, essendo esonerata dall'esame delle altre ~~eccezioni proposte dal ricorrente~~ assorbite, accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio forfettariamente quantificate in € 300,00 oltre Iva e Cap se dovuti e contributo unificato versato dal ricorrente.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio forfettariamente quantificate in € 300,00 oltre Iva e Cap se dovuti e contributo unificato versato dal ricorrente.

Così deciso in Taranto, 11 maggio 2017

Il relatore

Dott. Cosimo Bisattile



Il presidente

Dott. Riccardo Occhinegro

